

REGNO DEL BELGIO
SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE
MOBILITÀ E TRASPORTI

14 APRILE 2024. – Regio decreto recante modifica del regio decreto del 21 aprile 2007 sugli apparecchi di prova e di analisi del respiro.

FILIPPO, re dei Belgi,

A tutti i presenti e a quelli che verranno,
SALUTI.

Vista la legge sulla polizia stradale, consolidata il 16 marzo 1968, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, modificato dalla legge del 18 luglio 1990;

vista la legge del 28 febbraio 2013 che istituisce il codice di diritto economico, articolo 8;

visto il regio decreto del 21 aprile 2007 sugli apparecchi di prova e di analisi del respiro;

vista la comunicazione alla Commissione europea in data 17 novembre 2023 a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

vista l'associazione dei governi regionali;

visti i pareri degli ispettori delle finanze, espressi il 9 gennaio 2023, il 31 marzo 2023 e il 18 aprile 2023;

vista l'approvazione del sottosegretario di Stato per il Bilancio, concessa il 12 settembre 2023;

Vista la richiesta di parere entro 30 giorni, emanata dal Consiglio di Stato il 4 dicembre 2023 a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, commi primo e secondo, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidato il 12 gennaio 1973;

visto la decisione 75.015/4 del Consiglio di Stato, emanata in data 4 dicembre 2023 a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidato il 12 gennaio 1973;

su proposta del ministro dell'Economia, del ministro della Mobilità e del ministro della Giustizia,

ABBIAMO DECISO E DECRETIAMO QUANTO SEGUE:

Articolo 1. All'articolo 5 del regio decreto 21 aprile 2007, relativo agli apparecchi di prova e di analisi del respiro, i termini "la legge del 16 giugno 1970 relativa alle unità, alle norme e agli strumenti di misura" sono sostituiti dai termini "sezione 2 del capitolo 2 del titolo 3 del libro VIII del codice di diritto economico del 28 febbraio 2013".

Articolo 2. L'articolo 23 dello stesso decreto è abrogato.

Articolo 3. All'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo decreto, i termini "fino a quando l'apparecchio non indichi la fine di un campione valido prelevato" sono sostituite dalle parole "e il più a lungo possibile".

Articolo 4. All'articolo 3.14.2 dell'allegato 2 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 6 del regio decreto del 10 giugno 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

1) i termini "1.9" sono sostituiti ogni volta dai termini "1.2";

2) al terzo comma, i termini "il soggetto ha espirato al massimo delle sue capacità e" sono inseriti tra le parole "dal momento" e le parole "il volume minimo".

Articolo 5. Disposizione transitoria

Apparecchi per l'analisi del respiro valido al momento dell'entrata in vigore del presente decreto può continuare ad essere utilizzato, a condizione che siano adattati al momento della loro successiva verifica periodica alle disposizioni modificate dell'articolo 3.14.2 dell'allegato 2 del presente decreto.

Articolo 6. Gli articoli 1 e 2 del presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Moniteur belge.

Gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza di un periodo pari a dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Moniteur belge.

Articolo 7. Il ministro dell'Economia, il ministro della Giustizia e il ministro della Circolazione stradale sono responsabili dell'esecuzione del presente decreto.

Redatto a Bruxelles il 14 aprile 2024.

PER IL RE:

Il ministro dell'Economia,

Pierre-Yves Dermagne

Il ministro della Mobilità,

Georges Gilkinet

Il ministro della Giustizia,

Paul Van Tigchelt